

Presa di posizione della Corte

I

- 1 Nel presente parere, la Corte si limita ad esaminare, in conformità alla richiesta della Commissione, se il sistema di sindacato giurisdizionale che l'accordo intende realizzare sia compatibile col Trattato CEE. Non sono prese in considerazione nel parere le altre disposizioni dell'accordo, in particolare quelle che riguardano la procedura di adozione delle decisioni e la ripartizione delle competenze in materia di concorrenza.
- 2 L'accordo sarà concluso tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (in prosieguo: l'« EFTA »), da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra. Per quanto concerne la Comunità, l'accordo sarà concluso dal Consiglio, su parere conforme del Parlamento europeo, in base all'art. 238 del Trattato CEE.
- 3 L'accordo mira all'istituzione di uno Spazio economico europeo (in prosieguo: lo « Spazio EE ») che si estende ai territori degli Stati membri della CEE e a quelli dei paesi dell'EFTA. Risulta dal preambolo dell'accordo che le parti contraenti intendono realizzare uno Spazio EE dinamico ed omogeneo, fondato su regole comuni e pari condizioni di concorrenza, e prevedono adeguati strumenti per la sua attuazione anche a livello giurisdizionale. Come dispone il suo art. 1, l'accordo mira a promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato dei rapporti economici e commerciali fra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza ed il rispetto delle anzidette regole.
- 4 Le regole da applicare nei rapporti fra gli Stati dello Spazio EE attengono alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché al regime della concorrenza. Esse coincidono in sostanza con quelle che si ricavano dalle corrispondenti norme dei Trattati CEE e CECA e degli atti adottati in applicazione di tali Trattati. Come ha precisato la Commissione nella sua richiesta di parere, le parti contraenti hanno l'intenzione di estendere allo Spazio EE il diritto comunitario che sarà adottato nei settori a cui l'accordo si riferisce, a mano a mano che tale diritto viene ad esistenza, si sviluppa o si modifica.

II

- 5 L'omogeneità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto nello Spazio EE, indicata come obiettivo dall'art. 1 dell'accordo, dovrebbe essere raggiunta mediante l'impiego di disposizioni testualmente identiche alle corrispondenti norme del diritto comunitario e grazie all'istituzione di un sistema giurisdizionale.
- 6 L'accordo prevede un organo giurisdizionale, la Corte SEE, a cui è collegato un Tribunale di primo grado. La competenza della Corte SEE è definita all'art. 96, n. 1, dell'accordo e si estende alla soluzione delle controversie fra le parti contraenti, alle azioni intentate nell'ambito del procedimento di controllo nei confronti degli Stati dell'EFTA e, per quanto riguarda la concorrenza, alle impugnazioni proposte contro le decisioni adottate dall'Autorità di controllo dell'EFTA.
- 7 Il sistema giurisdizionale prevede i seguenti meccanismi.
- 8 L'art. 6 dell'accordo dispone che, ai fini della loro attuazione ed applicazione, le norme dell'accordo devono essere interpretate in conformità alla giurisprudenza della Corte anteriore alla data in cui l'accordo stesso è stato sottoscritto e relativa alle corrispondenti disposizioni del Trattato CEE, del Trattato CECA e degli atti di diritto comunitario derivato.
- 9 L'art. 104, n. 1, dell'accordo prevede che, nell'applicare o nell'interpretare le norme dell'accordo o le disposizioni dei Trattati CEE e CECA, con le loro successive modifiche o integrazioni, o gli atti adottati in applicazione di tali Trattati, la Corte di giustizia, la Corte SEE, il Tribunale di primo grado CEE, il Tribunale di primo grado SEE ed i giudici degli Stati appartenenti all'EFTA terranno nel debito conto i principi risultanti dalle pronunce delle altre Corti o degli altri Tribunali, affinché sia garantita un'interpretazione quanto più possibile uniforme dell'accordo.
- 10 L'art. 95 dell'accordo stabilisce che la Corte SEE è composta di otto giudici, cinque dei quali sono membri della Corte di giustizia. Il Consiglio SEE può autorizzare la Corte SEE, su domanda di questa, a istituire sezioni formate da tre o da

cinque giudici. Lo statuto della Corte SEE provvederà ad una ripartizione equilibrata ed adeguata fra giudici della Corte di giustizia e giudici dell'EFTA, tenendo conto della natura delle controversie sottoposte alle sezioni. L'art. 101 prevede che il Tribunale di primo grado SEE sia composto di cinque giudici, di cui tre nominati dagli Stati dell'EFTA e due membri del Tribunale di primo grado CEE.

- 11 Il protocollo 34, a cui rinvia l'art. 104, n.2, dell'accordo, contiene disposizioni che consentono agli Stati dell'EFTA di autorizzare i loro giudici a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione di una disposizione dell'accordo.
- 12 Infine, una postilla al protocollo 34 prevede un diritto d'intervento degli Stati dell'EFTA nelle cause trattate dinanzi alla Corte di giustizia.

III

- 13 Prima di esaminare le questioni sollevate nella richiesta di parere della Commissione, occorre confrontare gli obiettivi ed il contesto dell'accordo, da un lato, con quelli del diritto comunitario, dall'altro.
- 14 L'identico tenore letterale delle norme dell'accordo e delle corrispondenti disposizioni comunitarie non implica che le une e le altre debbano necessariamente venire interpretate allo stesso modo. Infatti, un trattato internazionale va interpretato non solo in funzione dei termini nei quali è redatto, ma altresì alla luce delle sue finalità. L'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, precisa in proposito che un trattato deve essere interpretato in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto, ed alla luce del suo oggetto e del suo fine.
- 15 Per confrontare gli obiettivi delle norme dell'accordo con quelli del diritto comunitario si deve constatare che l'accordo ha per oggetto l'applicazione di un regime di libero scambio e di concorrenza nei rapporti economici e commerciali tra le parti contraenti.

- 16 Per quanto riguarda la Comunità, invece, il regime di libero scambio e di concorrenza, che l'accordo intende estendere all'insieme del territorio delle parti contraenti, si è sviluppato e si inserisce nell'ordinamento giuridico comunitario, i cui obiettivi trascendono lo scopo dell'accordo.
- 17 Risulta infatti, in particolare dagli artt. 2, 8A e 102A del Trattato CEE, che quest'ultimo si propone di realizzare un'integrazione economica destinata a culminare nell'istituzione di un mercato interno e di un'unione economica e monetaria. L'art. 1 dell'Atto unico europeo precisa altresì che l'insieme dei Trattati comunitari ha l'obiettivo di contribuire ad un progresso concreto dell'Unione europea.
- 18 Da ciò consegue che le disposizioni del Trattato CEE in cui si disciplinano la libera circolazione e la concorrenza, lungi dall'essere fini a sé stesse, sono semplicemente strumenti rivolti a realizzare i predetti obiettivi.
- 19 Il contesto in cui si inserisce l'obiettivo dell'accordo differisce, anch'esso, da quello nel cui ambito si perseguono gli obiettivi comunitari.
- 20 Infatti, lo Spazio EE deve essere realizzato sulla base di un trattato internazionale che crea, in sostanza, solo diritti ed obblighi fra le parti contraenti e che non prevede alcun trasferimento di poteri sovrani in favore degli organi intergovernativi da esso istituiti.
- 21 Per contro, il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma d'accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto. Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i Trattati comunitari hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos, causa 26/62, Racc. pag. 1). Le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario così istituito sono, in particolare, la sua preminenza sui diritti degli Stati membri e l'efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi.

- 22 Emerge dalle considerazioni testé svolte che l'omogeneità delle regole giuridiche nell'insieme dello Spazio EE non è garantita dall'identità di contenuto o dall'identico tenore letterale delle disposizioni di diritto comunitario, da una parte, e delle corrispondenti norme dell'accordo, dall'altra.
- 23 Occorre pertanto esaminare se l'accordo preveda altri strumenti per garantire questa omogeneità.
- 24 L'art. 6 persegue tale obiettivo stabilendo che le norme dell'accordo devono essere interpretate in conformità alla giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia con riferimento alle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario.
- 25 Questo meccanismo d'interpretazione si rivela tuttavia inadatto ad assicurare la perseguita omogeneità giuridica, e ciò per due ragioni.
- 26 Anzitutto, il summenzionato articolo riguarda soltanto la giurisprudenza della Corte anteriore alla data in cui è stato firmato l'accordo. Posto che tale giurisprudenza avrà ulteriori sviluppi, diventerà arduo distinguere la nuova giurisprudenza dalla vecchia, e quindi tracciare una linea di demarcazione tra il passato ed il futuro.
- 27 Inoltre, sebbene l'art. 6 dell'accordo non indichi con chiarezza se si riferisce all'intera giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare alle pronunce sull'efficacia diretta e sulla preminenza del diritto comunitario, si ricava dal protocollo 35 dell'accordo che le parti contraenti, senza riconoscere i principi dell'efficacia diretta e della preminenza posti dalla predetta giurisprudenza, si impegnano unicamente ad introdurre, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici, una disposizione di legge che consenta alle norme dell'accordo di prevalere su eventuali norme legislative ad esse contrarie.
- 28 Ne consegue che il rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia, imposto dall'art. 6 dell'accordo, non si estende ad aspetti essenziali di questa giurisprudenza che risultano inconciliabili con le caratteristiche dell'accordo. Pertanto, l'art.

6 non è di per sé in grado di conseguire l'obiettivo dell'omogeneità del diritto nell'insieme dello Spazio EE né per il passato né per il futuro.

- 29 Le considerazioni sopra svolte portano a concludere che il perseguimento dell'obiettivo dell'omogeneità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto nello Spazio EE è ostacolato dalle divergenze esistenti tra le finalità ed il contesto dell'accordo, da un lato, e quelli del diritto comunitario, dall'altro.

IV

- 30 È alla luce della contraddizione così rilevata che si deve esaminare se il sistema giurisdizionale progettato sia tale da mettere a repentaglio l'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario nel perseguimento delle finalità che gli sono proprie.
- 31 Tale esame riguarderà, in primo luogo, l'interpretazione della nozione di parte contraente che la Corte SEE dovrà fornire nell'esercizio delle sue competenze e, in seguito, l'incidenza della giurisprudenza di tale Corte sull'interpretazione del diritto comunitario.
- 32 Rispetto al primo punto, occorre ricordare che la Corte SEE è competente, ai sensi dell'art. 96, n. 1, lett. a), dell'accordo, a dirimere le controversie tra le parti contraenti e che, secondo l'art. 117, n. 1, dell'accordo, il Comitato misto dello Spazio EE o ciascuna parte contraente può sottoporre alla Corte SEE questo tipo di controversie.
- 33 L'art. 2, lett. c), dell'accordo definisce la nozione di parti contraenti. Per la Comunità ed i suoi Stati membri, tale nozione comprende, a seconda dei casi, vuoi la Comunità e gli Stati membri della stessa, vuoi la Comunità, vuoi gli Stati membri. La scelta fra queste tre possibilità deve fondarsi sulle pertinenti norme dell'accordo in ciascun caso di specie e sulle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, quali discendono dal Trattato CEE e dal Trattato CECA.

- 34 La Corte SEE, qualora sia investita di una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione di una o più disposizioni dell'accordo, può così essere chiamata ad interpretare la nozione di « parte contraente » ai sensi dell'art. 2, lett. c), dell'accordo, al fine di determinare se, secondo la disposizione controversa, l'espressione « parte contraente » si riferisca alla Comunità, alla Comunità e ai suoi Stati membri, o ai soli Stati membri. La Corte SEE dovrà quindi pronunciarsi sulle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri per le materie disciplinate dall'accordo.
- 35 Ne consegue che la competenza attribuita alla Corte SEE in forza degli artt. 2, lett. c), 96, n. 1, lett. a), e 117, n. 1, dell'accordo può pregiudicare il sistema delle competenze definito dai Trattati e, di conseguenza, l'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario di cui la Corte di giustizia assicura il rispetto, a norma dell'art. 164 del Trattato CEE. Tale competenza esclusiva della Corte di giustizia trova conferma nell'art. 219 del Trattato CEE, secondo il quale gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione di detto Trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso. L'art. 87 del Trattato CECA contiene una disposizione analoga.
- 36 L'attribuzione della detta competenza alla Corte SEE è pertanto in contrasto con il diritto comunitario.
- 37 Rispetto al secondo punto, occorre rilevare in via preliminare che gli accordi internazionali conclusi secondo la procedura dell'art. 228 del Trattato vincolano le istituzioni della Comunità e gli Stati membri della stessa e che, in base ad una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, le disposizioni di tali accordi e gli atti adottati dagli organi da essi previsti, dal momento della loro entrata in vigore, formano parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario.
- 38 Al riguardo, va precisato che l'accordo è un atto compiuto da una delle istituzioni della Comunità ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. b), del Trattato CEE, e che pertanto la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla sua interpretazione. Essa è altresì competente a pronunciarsi su tale accordo, qualora gli Stati membri della Comunità vengano meno agli obblighi che ad essi incombono in forza dello stesso.

- 39 Orbene, qualora un accordo internazionale preveda un sistema giurisdizionale proprio che comprende una Corte competente a dirimere le controversie tra le parti contraenti di tale accordo e, di conseguenza, ad interpretare le norme di quest'ultimo, le decisioni di tale Corte vincolano le istituzioni della Comunità, compresa la Corte di giustizia. Tali decisioni si impongono anche ove la Corte di giustizia sia chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale o nell'ambito di un ricorso diretto, sull'interpretazione dell'accordo internazionale, nei limiti in cui quest'ultimo forma parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario.
- 40 Un accordo internazionale che prevede un siffatto sistema giurisdizionale è, in linea di principio, compatibile con il diritto comunitario. Infatti, la competenza della Comunità in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione delle loro disposizioni.
- 41 Tuttavia, l'accordo di cui trattasi recepisce una parte essenziale delle norme, comprese quelle di diritto derivato, che disciplinano le relazioni economiche e commerciali all'interno della Comunità e che costituiscono, in massima parte, norme fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario.
- 42 Tale accordo ha così l'effetto di introdurre nell'ordinamento giuridico comunitario un ampio complesso di norme che si giustappone ad un gruppo di norme comunitarie la cui formulazione è identica.
- 43 Inoltre, nel preambolo dell'accordo e nel suo art. 1, le parti contraenti hanno espresso l'intenzione di garantire un'applicazione uniforme delle norme dell'accordo nell'insieme dei loro territori. Orbene, l'obiettivo di applicazione uniforme e di parità delle condizioni di concorrenza, così perseguito e rispecchiato negli artt. 6 e 104, n. 1, dell'accordo, riguarda necessariamente l'interpretazione tanto delle norme di tale accordo quanto di quelle corrispondenti dell'ordinamento giuridico comunitario.

- 44 Benché l'art. 6 dell'accordo obblighi la Corte SEE a interpretare le norme dell'accordo alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia anteriore alla data di sottoscrizione dell'accordo, la Corte SEE non sarà più soggetta a tale obbligo per le decisioni rese dalla Corte di giustizia dopo tale data.
- 45 Di conseguenza, l'obiettivo dell'accordo che è rivolto ad assicurare l'omogeneità del diritto in tutto lo Spazio EE governa non solo l'interpretazione delle norme proprie di tale accordo, ma anche quella delle norme corrispondenti del diritto comunitario.
- 46 Ne consegue che, condizionando l'interpretazione futura delle norme comunitarie in materia di libera circolazione e di concorrenza, il meccanismo giurisdizionale istituito dall'accordo pregiudica l'art. 164 del Trattato CEE e, più in generale, gli stessi principi fondamentali della Comunità.

V

- 47 Il pericolo che il sistema giurisdizionale dell'accordo costituisce per l'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario non è in alcun modo attenuato dal fatto che gli artt. 95 e 101 dell'accordo stesso mirino a creare legami organici fra la Corte SEE e la Corte di giustizia prevedendo che giudici della Corte di giustizia siedano nella Corte SEE e nelle sezioni di questa e che giudici del Tribunale di primo grado CEE siedano nel Tribunale di primo grado SEE.
- 48 Vi è anzi da temere che l'applicazione di tali disposizioni aggravi i problemi di carattere generale derivanti dal sistema giurisdizionale previsto dall'accordo.
- 49 A questo proposito, occorre ricordare che la Corte SEE deve garantire il corretto funzionamento di un regime di libero scambio e di concorrenza nell'ambito di un trattato internazionale che crea obblighi solo fra le parti contraenti.

- 50 Per contro, la Corte di giustizia deve garantire il rispetto di un ordinamento giuridico particolare e contribuire al suo sviluppo, allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati segnatamente negli artt. 2, 8 A e 102 A del Trattato CEE e di realizzare fra gli Stati membri un'Unione europea, come risulta dalla dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983 (punto 2.5), a cui si riferisce il primo "considerando" del preambolo dell'Atto unico europeo. In quest'ambito, il libero scambio e la concorrenza costituiscono solo strumenti destinati a conseguire i detti obiettivi.
- 51 Di conseguenza, a seconda che siedano nella Corte di giustizia o nella Corte SEE, i giudici della Corte di giustizia membri della Corte SEE dovranno applicare ed interpretare le stesse disposizioni, ma in base a criteri, metodi e concetti diversi per tener conto della natura e degli obiettivi specifici di ciascun trattato.
- 52 Per tali giudici sarà quindi difficilissimo, se non addirittura impossibile, affrontare, con animo libero da preconcetti, quando siedano nella Corte di giustizia, le questioni alla cui soluzione abbiano partecipato nell'ambito della Corte SEE.
- 53 Tuttavia, poiché il sistema giurisdizionale previsto dall'accordo è comunque incompatibile con il Trattato CEE, non è necessario esaminare più approfonditamente tale questione, né chiedersi se il detto sistema possa dare adito a forti riserve sulla fiducia che i soggetti dell'ordinamento comunitario potranno avere nella facoltà della Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena indipendenza.

VI

- 54 Si deve ora esaminare se il meccanismo previsto dall'art. 104, n. 2, dell'accordo per l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo stesso sia compatibile con il diritto comunitario.
- 55 Ai sensi dell'art. 104, n. 2, dell'accordo, le disposizioni che consentono ad uno Stato dell'EFTA di autorizzare i propri giudici a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione dell'accordo figurano nel protocollo 34.

- 56 Secondo l'art. 1 di questo protocollo, quando una questione relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'accordo che siano sostanzialmente identiche alle disposizioni dei trattati comunitari è sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad un giudice di uno Stato dell'EFTA, tale giudice può, qualora lo reputi necessario, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su tale questione.
- 57 L'art. 2 del protocollo 34 dispone che lo Stato dell'EFTA che intenda avvalersi di questo protocollo deve comunicare al depositario dell'accordo ed alla Corte di giustizia in quale misura e secondo quali modalità il protocollo si applichi ai propri giudici.
- 58 Ne consegue che tale procedura è caratterizzata dal fatto di riservare agli Stati dell'EFTA la facoltà di autorizzare o no i loro giudici a sottoporre questioni alla Corte di giustizia e di non prevedere alcun obbligo per gli organi giurisdizionali dei detti Stati che statuiscono in ultima istanza. Inoltre, non vi è la garanzia che le soluzioni che la Corte di giustizia sarà in tal modo invitata a fornire avranno efficacia vincolante per i giudici a quo. Tale procedura è dunque radicalmente diversa da quella prevista dall'art. 177 del Trattato CEE.
- 59 È vero che nessuna disposizione del Trattato CEE osta a che un accordo internazionale conferisca alla Corte di giustizia competenza ad interpretare le disposizioni dell'accordo stesso ai fini della sua applicazione in Stati terzi.
- 60 Né possono essere opposte obiezioni di principio alla libertà, riservata agli Stati dell'EFTA, di autorizzare i loro giudici a sottoporre questioni alla Corte e al fatto che a taluni dei detti giudici non sia imposto l'obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia.
- 61 Per contro, non si può ammettere che le soluzioni fornite dalla Corte di giustizia ai giudici degli Stati dell'EFTA abbiano valore puramente consultivo e siano prive di efficacia vincolante. Tale situazione snaturerebbe la funzione della Corte di giustizia, qual è concepita dal Trattato CEE, vale a dire quella di un organo giurisdizionale che pronuncia sentenze vincolanti. Perfino nel caso molto particolare dell'art. 228 il parere della Corte di giustizia è munito dell'efficacia vincolante precisata nello stesso articolo.

- 62 Va inoltre rilevato che l'interpretazione dell'accordo fornita dalla Corte di giustizia risolvendo le questioni sollevate dai giudici degli Stati dell'EFTA dev'essere presa in considerazione anche dai giudici degli Stati membri della Comunità quando siano chiamati a pronunciarsi sull'applicazione dell'accordo. Orbene, il fatto che tali soluzioni non siano vincolanti per i giudici dell'EFTA può creare incertezza sul loro valore giuridico per i giudici degli Stati membri della Comunità.
- 63 D'altra parte non è da escludere che i giudici degli Stati membri siano portati a ritenere che l'efficacia non vincolante delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia, ai sensi del protocollo 34, si estenda anche alle sentenze da essa pronunciate in base all'art. 177 del Trattato CEE.
- 64 Sotto questo aspetto, il meccanismo in esame compromette la certezza del diritto, che è indispensabile al corretto funzionamento del procedimento pregiudiziale.
- 65 Dalle considerazioni sopra svolte deriva che l'art. 104, n. 2, dell'accordo e il protocollo 34 dello stesso sono incompatibili con il diritto comunitario nella misura in cui non garantiscono efficacia vincolante alle pronunce che la Corte di giustizia potrà essere invitata ad emettere ai sensi del detto protocollo.

VII

- 66 Occorre poi esprimere una valutazione sulla facoltà accordata agli Stati dell'EFTA di intervenire nelle cause pendenti dinanzi alla Corte. Una postilla al protocollo 34 prevede che gli artt. 20 e 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia devono essere modificati per consentire tale facoltà d'intervento.
- 67 A questo proposito è sufficiente osservare che i due predetti articoli figurano nel titolo III del Protocollo sullo Statuto della Corte e che, ai sensi dell'art. 188, se-

condo comma, del Trattato CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni di tale titolo.

- 68 Ne consegue che l'attribuzione agli Stati dell'EFTA di una facoltà d'intervento nelle cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia non richiede una modifica del Trattato CEE, ai sensi dell'art. 236 di quest'ultimo.

VIII

- 69 L'ultimo quesito della Commissione è diretto a stabilire se l'art. 238 del Trattato CEE, relativo alla conclusione da parte della Comunità di accordi d'associazione con uno Stato terzo, una unione di Stati o un'organizzazione internazionale, consenta l'istituzione di un sistema giurisdizionale come quello previsto dall'accordo. A questo proposito, la Commissione ha preannunciato che, in caso di parere negativo della Corte, tale disposizione potrebbe essere modificata in modo da consentire l'istituzione di un siffatto sistema.
- 70 Come si è già rilevato nel punto 40, un accordo internazionale che preveda un sistema giurisdizionale dotato di una Corte competente ad interpretare le disposizioni dell'accordo stesso non è, in via di principio, incompatibile con il diritto comunitario e può quindi trovare il suo fondamento giuridico nell'art. 238 del Trattato CEE.
- 71 Tuttavia, l'art. 238 del Trattato CEE non fornisce alcuna base per l'istituzione di un sistema giurisdizionale che pregiudichi l'art. 164 del detto Trattato e, più in generale, gli stessi principi fondamentali della Comunità.

- 72 Per gli stessi motivi una modifica di tale disposizione nel senso indicato dalla Commissione non potrebbe sanare l'incompatibilità del sistema giurisdizionale previsto dall'accordo con il diritto comunitario.

In conclusione

LA CORTE

emette il seguente parere:

Il sistema di controllo giurisdizionale che l'accordo si propone di istituire è incompatibile con il Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Due presidente	Slynn presidente di sezione	Joliet presidente di sezione
Schockweiler presidente di sezione	Grévisse presidente di sezione	Kapteyn presidente di sezione
Mancini giudice	Kakouris giudice	Moitinho de Almeida giudice
Rodríguez Iglesias giudice		Díez de Velasco giudice
Zuleeg giudice		Murray giudice

Lussemburgo, 14 dicembre 1991.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

I - 6112